

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Per informazioni: Ing. Silvia Pellacini – silvia.pellacini@unige.it – tel. 010-35338048

Modello “2B” allegato all’avviso di PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE E DI SPECIALISTA IN FISICA MEDICA PER IL SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 101/2020 E S.M.I.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Genova
Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Via Balbi, 5
16126 Genova

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
Nato/a a Prov. il
Residente a Prov. CAP
in Via N°
Codice Fiscale partita IVA n.
Recapito telefonico PEC

ai sensi degli art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui all’Allegato XVII del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1, lett. a), p.to n. 2) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.¹.

DATA

FIRMA.....

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

¹ Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(...).

ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
 - documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - specifiche documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriali;
 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
 - documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.